



# 1 ° CIRCOLO DIDATTICO

## "M. Montessori"



Authorised Centre



Mola di Bari, *fa fede la data del protocollo*

Alle famiglie  
Ai docenti  
Al Direttore s.g.a.  
All'Albo d'Istituto

**Oggetto: Diritto all'istruzione dei BES in materia di Didattica Digitale Integrata e Didattica in Presenza.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana per cui *la scuola è aperta a tutti*;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 per cui l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
- VISTO l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana per cui *è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*;
- VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- VISTO il D.M. 254 del 2012 "Indicazioni nazionali per il curricolo nella scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione" come aggiornato dal documento del 2018 "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", che attribuisce alla definizione dell'ambiente di apprendimento la possibilità di realizzare una scuola di tutti e di ciascuno;
- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e specificamente l'art. 5 c.2 per cui l'istituzione scolastica garantisce agli studenti con DSA, al fine dell'efficacia di una didattica individualizzata e personalizzata, "l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere";
- VISTO il D.M. 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" che riconduce i bisogni educativi speciali di cui l'istituzione scolastica si prende cura alle condizioni di "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse";
- VISTA la circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, contenente indicazioni operative al D.M. 27.12.2012;
- CONSIDERATO che, sulla base della predetta circolare, potendo il riconoscimento di BES prescindere da certificazioni diagnostiche, il PDP diventa uno degli strumenti di garanzia anche legale del percorso individualizzato e personalizzato, in quanto

CONSIDERATI	definisce, monitora e documenta le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e dispensativi, i criteri di valutazione degli apprendimenti; i bisogni educativi speciali dei bambini frequentanti l'istituto M.Montessori garantiti da PDP già redatti o ad oggi in via di elaborazione, in ogni caso già avvalentisi di progettazioni didattico-educative speciali formalizzate a qualsiasi titolo;
PREMESSO	che l'Istituto Montessori già garantisce in via prioritaria didattica in presenza ai casi di disabilità certificata ai sensi della L.104/1992 e secondo i criteri stabiliti nei PEI, come da specifiche indicazioni del Piano scuola 2020, allegato al D. M. 39/2020, e del Documento tecnico del CTS di seguito riportate : “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.”
VISTO	il Decreto MI n.89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” che stabiliscono che <i>particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari [...]. L'eventuale coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica.</i>
VISTA	l’Ordinanza DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA della Regione Puglia n.407 del 27 ottobre 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che stabilisce che scuola primaria adotta la didattica digitale integrata consentendo la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali;
PRESO ATTO	che con missiva della Regione Puglia all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot.2547 del 29 ottobre 2020 si dà possibilità ai Dirigenti Scolastici di accogliere a scuola gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in “condizioni di reale inclusione”, e pertanto componendo gruppi di alunni eterogenei per capacità dei presenti, fra cui l'alunno H, DSA, BES, ma che la stessa missiva impone per cogenti ragioni sanitarie che i gruppi non siano superiori al 25% della composizione originaria di ogni singola classe;
RILEVATO	che le disposizioni regionali impongono l'accoglienza degli alunni a scuola in termini di cogente contenimento numerico;
PRESO ATTO	che in tutti i dispositivi fin qui citati l'accoglienza dell'alunno BES in presenza a scuola si definisce nell'ambito del rapporto scuola-famiglia;

### **DISPONE**

che, dietro richiesta delle famiglie o dei legali rappresentanti delle stesse rivolta alla scuola, sia ammessa la frequenza alle lezioni in presenza a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

In considerazione dell'ampiezza della definizione dei Bisogni Educativi Speciali , si chiariscono i criteri di identificazione utilizzati:

- possesso di certificazione, riconducibile alla L.104/92 e conseguente adozione di PEI;
- possesso di certificazione riconducibile alla L. 170/10 e conseguente adozione di PDP;
- riconoscimento di bisogni speciali di varia natura da parte delle famiglie e dei docenti e conseguente adozione di PDP (già stabilita o ad oggi già in via di definizione);
- presa in carico dell'alunno da parte della scuola, in accordo con le famiglie, mediante progettazione didattica ed educativa inclusiva a qualsiasi titolo formalizzata, come progetto di recupero o integrazione

per l'alunno, attivazione di collaborazione con gli Enti locali, rappresentanti del terzo settore e operatori privati;

- attribuzione di Educatore professionale erogata dal servizio di Assistenza specialistica del Comune di appartenenza;
- attribuzione di Mediatore linguistico erogato dal servizio di Assistenza specialistica del Comune di appartenenza;
- casi noti alla scuola e già segnalati alle autorità competenti di inadempienza dell'obbligo scolastico, in special modo quelli verificatisi o aggravati nei periodi di didattica a distanza.

Il Dirigente Scolastico

*Olga Frate*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate